



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MAGGIPINTO | MICHELE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | AONDIO | FRANCO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ANZALDI | FRANCESCO PAOLO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 9/2019
depositato il 14/01/2019

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13420180001505470000 IRPEF-DETR.IMP
2014

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LECCO
LECCO, VIA IGUALADA 8

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
CALATO PAOLO
CORSO MATTEOTTI 8/A 23900 LECCO LC

difeso da:
FAZZINI MIRKO
CORSO MATTEOTTI N. 8/A 23900 LECCO LC

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 9/2019

UDIENZA DEL

26/03/2019 ore 14:15

N°

17/2019 Sez. 1^e

PRONUNCIATA IL:

26/03/19

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

06/07/2019

Il Segretario

Reg. A VALSECCHI



Con ricorso depositato il 14.01.19 il Sig. _____ ha impugnato cartella di pagamento n°13420180001505470000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Lecco con cui è stata richiesta la somma di € 2.416,00 a titolo di IRPEF, oltre sanzioni ed interessi.

Fatto

In sede di controllo formale della dichiarazione Modello Unico/2015 per l'anno d'imposta 2014, effettuato a norma dell'art. 36-ter, D.P.R. 600/73, il sig _____ non ha presentato la documentazione richiesta con riferimento alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, cosicché con la cartella di pagamento n. 134 2018 0001505470000, notificata in data 31/08/2018 (preceduta dal regolare invio, in data 14/12/2017, della rettifica dati della dichiarazione - codice atto 02684251586 - identificativo controllo T14U0072900202) è stata richiesta la somma di € 2.416,00 a titolo di IRPEF, oltre sanzioni ed interessi.

il contribuente ha proposto ricorso con istanza di reclamo ex art. 17 bis, d.lgs. 546/1992 avverso la predetta cartella sostenendo di non aver consegnato la documentazione richiesta in relazione alle spese per interventi di ristrutturazione "trattandosi di spese di ristrutturazione di immobili sostenute negli anni 2005 e 2006, quindi anni molto remoti rispetto alla richiesta documentale (dieci anni!) e per i quali il diritto di verifica, accertamento e riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate era, al momento della richiesta documentale (mese di novembre dell'anno 2017), ampiamente decaduto per espresse disposizioni normative", a sostegno della propria tesi viene citata copiosa giurisprudenza di Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali che si sono espresse nel senso di ritenere illegittimo il comportamento dell'Ufficio .


Da ultimo viene citata la sentenza della Corte di Cassazione n° 9993 del 24.04.2018 che recita:

"Attese le contrapposte deduzioni delle parti e considerato che in concreto il recupero dell'Agenzia si fonda, non sull'inesatta definizione dell'entità del singolo rateo (in cui il costo è stato frazionato), ma sulla radicale indeducibilità del costo sostenuto, si tratta dunque di stabilire se -in ipotesi di costi che danno luogo a deduzione frazionata in più anni (nella specie: costi ammortizzati) - la decadenza in danno dell'Agenzia maturi con il decorso del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della dichiarazione di ciascun specifico rateo (come sostiene l'Agenzia) ovvero con 11 decorso del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo fiscale in cui il costo è stato sostenuto e l'ammortamento è iniziato a decorrere (come sostiene la società contribuente)

Il caso affrontato dalla Cassazione attiene alla indeducibilità della quota di ammortamento annua, ma come ben si comprenderà nel proseguito, il principio in essa espresso è del tutto applicabile al caso oggetto del presente ricorso, cioè al caso della rata annua di detrazione delle spese di ristrutturazione.

Continua la sentenza "la prima soluzione sembrerebbe trovare apparente conforto in una meccanicistica applicazione del criterio di autonomia dei periodi d'imposta, secondo quale a ciascun periodo d'imposta corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 7); giacché in tale prospettiva, rientrando nel potere dell'Amministrazione Finanziaria procedere al controllo delle singole dichiarazioni in relazione a ciascuna annualità d'imposta, il fatto che l'Agenzia delle Entrate non abbia provveduto al controllo della dichiarazione dei redditi con riferimento alle annualità d'insorgenza e di originaria esposizione dei costi non implicherebbe che l'Amministrazione non possa procedere alla verifica della posizione fiscale del contribuente per gli anni successivi e dunque per le annualità per le quali tale potere non risulti ancora perentorio.

Deve, tuttavia, osservarsi che il criterio dell'autonomia dei periodi d'imposta non rileva in termini assoluti ed incondizionatamente, atteso che, come ha posto ben in evidenza la giurisprudenza in tema di efficacia espansiva del giudicato su annualità diversa da quella oggetto della decisione definitiva (cjr. Cass. n. 4832/15,



21395/17), esso non opera in relazione a situazioni geneticamente unitarie e, tuttavia, comunque destinate a ripercuotersi su annualità successive.

Va, d'altro canto, considerato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 80/05, da cui è derivata l'adozione della vigente disciplina in tema di decadenza dell'Agenzia dal potere impositivo, ha ribadito (cfr., anche Corte Cost. ord. 352/04) che, nella prospettiva di cui all' art. 24 Cost., è conforme a Costituzione e va ricercata dall'interprete, soltanto una ricostruzione del sistema che non lasci il contribuente esposto all'azione esecutiva del fisco per termini eccessivamente dilatati ed ha nel contempo, a tal fine, rilevato la congruità del termine, sancito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1. al quale, in forza del 3300994, va corrispondentemente rapportato l'obbligo di conservare i documenti allegati alla dichiarazione."

I Giudici di legittimità concludono affermando "Ne discende che, in ipotesi di costi che danno luogo a diritto a deduzione frazionata in più anni e di quote di ammortamento, la decadenza in danno dell'Agenzia deve ritenersi necessariamente maturare con il decorso del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa ai periodi fiscali in cui i costi sono stati concretamente sostenuti e l'ammortamento è stato iscritto a bilancio, venendosi, altrimenti, a violare lo stesso dictum di Corte Cost. 280/05; è alle anzidette annualità che si ricollegano, infatti, i presupposti del diritto alla deduzione e, quindi, il diritto medesimo nel suo definitivo valore (mentre il frazionamento interferisce solo sul relativo mero esercizio) e la predisposizione della documentazione giustificativa."

L'Ufficio con controdeduzioni depositate il 18.02.19 difende la legittimità del proprio operato.

"La cartella di pagamento impugnata è pienamente legittima e, pertanto, se ne chiede la conferma integrale. L'iscrizione a ruolo deriva dal mancato riconoscimento, a seguito di controllo formale della dichiarazione Modello Unico/2015 per l'anno 2014 ex art 36 ter D.P.R. 600/73, delle spese per interventi di recupero edilizio, atteso che la parte, come pacificamente ammesso anche in ricorso, con riferimento alle predette spese non ha fornito alcuna documentazione.

Il voler stabilire un termine a quo per il controllo nel periodo in cui si verifica il presupposto della detrazione, o meglio nel periodo in cui è stata sostenuta la spesa, cioè il primo anno (2005-2006), è evidentemente una operazione concettuale che prescinde totalmente dal dato normativo. Il momento rilevante non è quello in cui la spesa è stata sostenuta, ma il momento in cui il contribuente usufruisce della detrazione, indicando la relativa spesa in dichiarazione."

Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso e vittoria delle spese .

Osserva

La Commissione visti gli atti e i documenti allegati ritiene accoglibile il ricorso .

Quanto sostenuto in ricorso dal contribuente è pienamente condivisibile e legittimo , tale convincimento scaturisce dalla lettura della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n°9993 del 24 aprile 2018 (già riportata in stralcio nelle difese del contribuente) " nella quale si statuisce che l'Amministrazione non può disconoscere la deducibilità di quote di ammortamento se il costo originario è stato iscritto in un esercizio non più accertabile.

La decadenza del potere di accertamento per i costi frazionati, infatti, decorre dall'originaria iscrizione del valore a nulla rilevando le successive imputazioni annuali. La Suprema Corte ha innanzitutto ricordato che in conformità ai principi affermati dalla Consulta (sentenza 352/04), l'interpretazione della norma sulla decadenza non può lasciare il contribuente esposto all'azione esecutiva del Fisco per termini eccessivamente dilatati.

Ciò anche perché il contribuente è tenuto alla conservazione dei documenti per gli anni oggetto di possibile controllo.

Per non violare questi principi secondo i giudici di legittimità, nell' ipotesi di costi la cui deducibilità è frazionata nel tempo, il computo della decadenza decorre dall'anno in cui sono state operate le detrazioni per spese di ristrutturazione .

Ne consegue che se l'Amministrazione non ha disconosciuto tali originarie detrazioni le relative quote imputate negli esercizi successivi divengono deducibili. Il caso affrontato dalla Cassazione è sostanzialmente applicabile a quello oggetto del presente contenzioso.

La Sentenza ha eccepito la tardività della pretesa in quanto l'Ufficio avrebbe dovuto contestare le detrazioni operate entro il 31/12 del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione relativa all'anno fiscale in cui tali spese sono state sostenute .

Il richiamo alla sentenza n° 126/01/2018 di codesta Commissione Tributaria è influente in quanto la Commissione , ritenendo di adeguarsi a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n° 9993 del 24.04.2018 ,varia il proprio orientamento chiarendo, in modo evidente , che gli oneri pluriennali devono essere accertati entro il 31.12 del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione relativa ai periodi fiscali in cui i costi sono stati concretamente sostenuti .

Stante la particolarità della questione trattata ed il variato orientamento della Commissione si ritiene sussistano le condizioni per la compensazione delle spese di giudizio.


PQM

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella impugnata

Spese compensate .

Lecco 26.03.19

Il Relatore



Il Presidente

